

Allegato "A)" all'atto n. 8865

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

Art. 1

Ai sensi della legge 351/85 "Norme per la riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis" è costituita una società per azioni denominata "SOTACARBO - Società Tecnologie Avanzate Carbone - Società per azioni".

Art. 2

La società ha sede legale in Carbonia.

L'organo amministrativo, nei modi stabiliti dalla legge, ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 1 nonché di istituire o di sopprimere ovunque unità locali operative.

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Il socio può altresì comunicare gli eventuali numeri di fax e/o indirizzi di posta elettronica a cui possono essere inviate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto.

Art. 3

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2020 e potrà essere prorogata una o più volte per deliberazione assembleare straordinaria.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

Art. 4

La società, che potrà svolgere anche per conto terzi la sua attività, ha per oggetto l'esame, la predisposizione e lo sviluppo di tecnologie innovative ed avanzate nell'utilizzazione del carbone, con particolare riferimento al carbone Sulcis (arricchimento, tecniche di combustione, liquefazione, gassificazione, carbochimica, ecc.) nonché l'esame, la predisposizione e lo sviluppo di tecnologie innovative ed avanzate nei settori dell'energia e dell'ambiente collegate all'utilizzo del carbone attraverso:

- a) la costituzione di un centro di ricerche;
- b) la progettazione e la realizzazione di impianti dimostrativi sulla innovazione tecnologica nell'utilizzazione del carbone;
- c) la realizzazione di impianti industriali per l'utilizzazione del carbone in alternativa alla combustione.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà tra l'altro:

- 1) svolgere attività di promozione e di studio, effettuare ricerche di mercato, effettuare o far effettuare progettazioni industriali e operative;
- 2) compiere qualsiasi operazione mobiliare ed immobiliare, fi-

nanziaria, commerciale ed industriale (compresa la prestazione di fidejussioni e garanzie) connessa ed attinente al raggiungimento dell'oggetto sociale.

### TITOLO III

#### CAPITALE, AZIONI, OBBLIGAZIONI

##### Art. 5

Il capitale sociale è fissato in euro 2.322.000,00 (duemilionitrecentoventiduemila virgola zerozero) ed è diviso in numero 450.000 (quattrocentocinquantamila) azioni del valore nominale di euro 5,16 cadauna.

##### Art. 6

I Soci fondatori sono l'Agip Carbone S.p.A. (in sostituzione dell'ENI ai sensi della relativa legge istitutiva 10 febbraio 1953 n. 136), l'ENEL e l'ENEA.

##### Art. 7

Il consiglio di amministrazione è delegato a richiedere ai soci i versamenti sulle azioni eventualmente dovuti. Sulle somme richieste e non versate sono dovuti gli interessi di mora in misura pari al tasso ufficiale di sconto, fermo il disposto dell'art. 2344 del Codice Civile.

##### Art. 8

Le azioni sono nominative e danno ciascuna diritto ad un voto. L'eventuale cessione di tutte o di parte delle azioni della società possedute da ciascun socio sarà regolata come segue. Ciascun socio dovrà preventivamente offrire le azioni da cedere in prelazione agli altri soci.

Per consentire tale diritto, il socio offerente dovrà inviare a tutti gli altri soci lettera raccomandata A.R. contenente le reali condizioni di vendita. Il diritto di prelazione potrà essere esercitato proporzionalmente al capitale sociale posseduto. In caso di rinuncia da parte di uno o più azionisti spetterà agli altri azionisti l'esercizio di tale diritto; anche in tal caso si dovrà procedere alla comunicazione mediante raccomandata A.R.. Le comunicazioni di accettazione e/o rifiuto dovranno pervenire al socio offerente nel termine di 30 (trenta) giorni a far data dal giorno indicato nel timbro postale di ricevimento dell'offerta. Ai fini del computo del termine del 30° giorno sarà ritenuto valido il timbro postale di partenza dell'accettazione. Le comunicazioni relative alla esecuzione del diritto di prelazione dovranno essere inviate per conoscenza ai membri del Consiglio di Amministrazione. Ciascun socio potrà liberamente, senza obbligo di offerta di prelazione, cedere tutte le proprie azioni ad altro soggetto che gli subentri nell'esercizio delle proprie attività istituzionali o delle attività che caratterizzano il proprio oggetto sociale.

##### Art. 9

La società può emettere obbligazioni.

### TITOLO IV

##### Art. 10



L'assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli azionisti, compresi gli assenti ed i dissenzienti.

#### Art. 11

L'assemblea degli azionisti è ordinaria e straordinaria e si tiene presso la sede sociale od in altro luogo indicato dal Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea ordinaria deve aver luogo entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura di ogni esercizio sociale e, comunque, qualora particolari esigenze lo richiedano, non oltre 180 (centoottanta) giorni dopo la chiusura.

Può essere inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero qualora ne facciano richiesta motivata tanti soci che rappresentano almeno un decimo del capitale sociale.

#### Art. 12

Per le modalità di convocazione dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria, valgono le seguenti disposizioni:

- per la legale costituzione e la validità dell'assemblea ordinaria e straordinaria in prima ed in seconda convocazione valgono le norme di legge.

- l'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la prima convocazione.

In alternativa l'avviso di convocazione dell'assemblea può essere comunicato ai soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa con uno dei seguenti mezzi di comunicazione:

- a) fax con richiesta di avviso di ricezione;
- b) e.mail con richiesta di avviso di ricezione;
- c) lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza.

Lo stesso avviso può indicare, in un giorno successivo, la data della seconda convocazione.

Anche in assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale ed all'assemblea partecipa la maggioranza dei componenti sia dell'organo amministrativo sia del collegio sindacale.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla conseguente votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

In caso di assemblea totalitaria, dovrà essere data entro cinque giorni comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

#### Art. 13



Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno conformarsi alle norme di legge ed alle modalità che saranno indicate nell'avviso di convocazione.

Art. 14

Gli azionisti possono farsi rappresentare all'assemblea, mediante delega scritta, da altri anche non azionisti nei limiti di cui all'art. 2372 C.C.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto d'intervento all'assemblea.

Art. 15

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, ed in difetto di che, da persona eletta dall'Assemblea.

L'Assemblea nomina un Segretario anche non socio.

Art. 16

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da processo verbale redatto a norma di legge.

TITOLO V

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 17

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un massimo di cinque amministratori.

I consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Quando per morte, dimissioni o altra causa viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perchè provveda alla nomina di un nuovo Consiglio.

Art. 18

Il Consiglio, ove non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge tra i suoi membri un presidente ed un vice presidente.

In caso di assenza o impedimento del presidente ne fa le veci il vice presidente.

Il Consiglio di amministrazione nomina altresì un direttore generale ed un segretario che può essere anche persona estranea al Consiglio.

Art. 19

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri.

Di regola la convocazione è fatta per lettera raccomandata con avviso di ricevimento da far pervenire a ciascuna consigliere e sindaco effettivo otto giorni liberi non festivi prima della riunione. Nei casi di urgenza la convocazione può aver luogo anche telegraficamente o via telex o via fax o via posta elettronica, (in tal caso il presidente verifica l'effettiva ricezione della comunicazione attraverso una e.mail di ricevuta, ovvero mediante l'elenco fornitogli dal provider), purchè per-



venga almeno due giorni liberi prima della riunione.

Art. 20

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio relative a:

- acquisto e vendita di beni immobili;
- acquisto e vendita di partecipazioni;
- proposta di emissione di prestiti obbligazionari;
- posizioni di pesi o vincoli sui beni costituenti il patrimonio sociale;
- costituzione del comitato esecutivo e conferimento delle relative deleghe;
- nomina di direttori o di vice direttori e loro conseguenti poteri;

È necessaria la presenza ed il voto favorevole di almeno la metà più uno dei consiglieri in carica.

Per la validità di tutte le altre deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 21

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione risultano da processi verbali trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge e firmato dal presidente della seduta e dal segretario.

Art. 22

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, e più segnatamente ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- a) approva i programmi d'investimenti;
- b) approva il budget degli investimenti, della gestione e finanziario;
- c) nomina e revoca il personale;
- d) approva il regolamento del personale ed i regolamenti speciali per i singoli servizi della società;
- e) nomina e revoca direttori ed institori;
- f) delibera su tutte le imprese ed operazioni di cui all'art. 4 del presente statuto ed autorizza la stipulazione di qualsiasi atto sia con privati sia con le pubbliche amministrazioni;
- g) transige e compromette le controversie;
- h) autorizza le iscrizioni, surrogazioni, riduzioni, restrizioni e cancellazioni di ipoteche, le trascrizioni ed annotazioni relative a qualsiasi altra operazione ipotecaria;
- i) autorizza qualsiasi operazione presso il debito Pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti, le Tesorerie e presso ogni altra Amministrazione pubblica o privata;
- l) delibera sulla presentazione delle domande in ordine alle incentivazioni previste dalla legge n. 46/82 e successive mo-

dificazioni e altre leggi in materia;  
m) delibera la prestazione di garanzie e fidejussioni;  
n) predispose i progetti dei bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione potrà autorizzare il Presidente del Consiglio stesso a nominare procuratori e mandatari per singoli atti o categorie di atti.

Art. 23

La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.

Art. 24

E' in facoltà del Consiglio istituire un Comitato Esecutivo composto dal Presidente e da due Consiglieri, determinandone le funzioni e le norme di regolamentazione.

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE

Art. 25

Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci Effettivi e di due Supplenti.

All'atto della nomina l'assemblea determina gli emolumenti del collegio sindacale sulla base della tariffa professionale dei dottori commercialisti e/o della tariffa degli iscritti all'Albo dei revisori contabili.

Il controllo contabile della società è esercitato da un revisore o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Qualora invece siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 2409 bis, 3° comma, del codice civile, il controllo contabile può essere affidato al collegio sindacale.

TITOLO VII

Art. 26

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio provvede alla formazione del bilancio da sottoporre all'assemblea degli azionisti.

Il primo esercizio sociale si chiude al 31 dicembre 1987.

Art. 27

Dall'utile netto di bilancio sarà prelevato il 5% (cinque per cento) da assegnare alla riserva ordinaria fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.


Il restante ammontare, salvo diversa determinazione dell'assemblea, è assegnato come dividendo al capitale sociale.

Art. 28

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili, saranno prescritti a favore della società.

TITOLO VIII

SCIOGLIMENTO



Art. 29

Per la liquidazione e lo scioglimento della società valgono le disposizioni di legge.

FORO COMPETENTE

Art. 30

Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente atto, Foro esclusivamente competente sarà quello di Cagliari.

NORMA TRANSITORIA

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme contenute nel Codice Civile ed alla legge 27 giugno 1985 n. 351.

Mario porcu

Giuseppe Werther Romagno, Notaio - segue impronta del sigillo.

Copia conforme all'originale  
sottoscritto come per legge.  
Carbonia 15 OTT. 2009

